



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 08/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (n.*** 11, contratto A), stipulato in data 18.01.2011 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 23.04.2011, e ad un ulteriore contratto contro cessione del quinto (n.*** 27, contratto B), stipulato il 10.04.2015 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo del 28.05.2019, il ricorrente chiede:

- con riferimento al contratto A, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.065,72, a titolo di commissioni intermediario per istruttoria, commissioni e oneri rete distributiva per istruttoria, spese amministrative, commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni rete distributiva per gestione pratica, premio assicurativo, al netto dei rimborsi ricevuti in sede di estinzione anticipata;
- con riferimento al contratto B, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.019,46, a titolo di commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, spese istruttorie, commissioni di gestione, costo del servizio all'ente previdenziale e premio vita, al netto dei rimborsi ricevuti in sede di estinzione anticipata.

Il tutto, oltre agli interessi e alle spese sostenute per la difesa tecnica, quantificate in € 250.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18, anche alla luce della



circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la riduzione del costo totale del credito.

Nel merito, con riferimento al contratto A eccepisce la non ripetibilità delle “*commissioni Intermediario per istruttoria*”, delle “*Commissioni e oneri Rete distributiva per istruttoria*” e delle “*Spese amministrative*” atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato nel foglio informativo. Al riguardo, fa presente che rimborserà la somma di € 350 a titolo di “*commissioni di istruttoria*”. Eccepisce, inoltre, l'intervenuto rimborso in sede di estinzione delle “*Commissioni Intermediario per gestione pratica*” e delle “*Commissioni e oneri Rete distributiva*”, secondo i criteri contrattuali, cioè “*in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di € 14,05 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione*”. Aggiunge che tali criteri sono stati ritenuti congrui dal consolidato orientamento dei Collegi ABF. Da ultimo, sottolinea la congruità della somma di € 681,29 restituita per la quota parte non goduta del premio rischio vita, in quanto determinata secondo il criterio di calcolo indicato nella polizza collettiva stipulata con la compagnia assicurativa. Fa presente che provvederà al rimborso di € 348,88, a titolo di “*residuo ristoro pro rata temporis del premio assicurativo per la quota parte non goduta*”.

Con riferimento al contratto B, lo stesso intermediario eccepisce la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione “*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*”, ove si distinguono analiticamente i costi *up front* e quelli *recurring*. Eccepisce, inoltre, la congruità delle somme rimborsate in sede di conteggio estintivo, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni gestione pratica e intermediario del credito e a titolo di Costo del servizio Ente previdenziale. Precisa che l'“*importo [sarebbe] (seppur di poco) maggiore rispetto a quello risultante dal calcolo delle commissioni con l'applicazione del criterio pro rata temporis*”. Fa altresì presente che provvederà, in ottemperanza ai principi di diritto e agli orientamenti espressi dall'Arbitro, al rimborso della somma di € 300,00, calcolata secondo il metodo *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria. Infine, con riferimento al premio assicurativo, eccepisce l'avvenuto rimborso della somma di € 626,32, calcolata secondo i criteri di cui alle condizioni generali di assicurazione, aggiungendo che i costi e le condizioni assicurative, oltre alle modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata, sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nel fascicolo informativo, debitamente consegnato al cliente in sede precontrattuale e allegato alle controdeduzioni. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con integrazione del 19.03.2020, l'intermediario ha prodotto evidenza di un assegno di € 626,32, a titolo di premio assicurativo relativo al contratto B. Con ulteriore integrazione del 15.04.2020, ha prodotto evidenza di un assegno di € 1.018,88 in favore del ricorrente, comprensivo di € 20, quale contributo alle spese della procedura. Ha quindi chiesto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che l'intermediario, con integrazione alle controdeduzioni del 15.4.2020, ha versato in atti copia di un assegno di € 1.018,88 emesso il 6.03.2020 in favore del ricorrente, comprensivo dei rimborsi che lo stesso si era reso disponibile a effettuare in sede di controdeduzioni. Segnatamente, con riferimento al contratto A, si tratta delle somme di € 348,88 e di € 350 a titolo, rispettivamente, di premio assicurativo e spese amministrative. Con riferimento al contratto B, della somma di € 300, a titolo di spese di istruttoria. Il predetto importo, inoltre, è comprensivo di € 20, quale contributo alle spese di procedura.



Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il ricorrente chiede il rimborso delle voci di costo non maturate collegate a due distinti contratti di finanziamento.

Per quanto riguarda il contratto A, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni intermediario istruttoria, sia degli Oneri rete distributiva istruttoria, entrambi corrispettivi di



attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa che invece abbiano natura *recurring* le spese amministrative e le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio osserva che il contratto rinvia alle condizioni di polizza, che tuttavia non sono state versate in atti. Reputa, pertanto, che detti oneri vadano rimborsati secondo il criterio lineare.

In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza, le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	3,27%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	35,75%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	commissioni intermediario istruttoria (up front)	€ 1.962,57	€ 1.144,83	€ 701,58		€ 701,58
	oneri rete distributiva istruttoria (up front)	€ 925,85	€ 540,08	€ 330,98		€ 330,98
	spese amministrative (recurring)	€ 600,00	€ 350,00	€ 214,49	€ 350,00	€ 0,00
	commissioni di gestione lett. H e I (recurring)	€ 1.685,38	€ 983,14	€ 602,49	€ 983,50	-€ 0,36
	premio assicurativo (recurring)	€ 1.766,04	€ 1.030,19	€ 631,33	€ 1.030,17	€ 0,02
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	rimborsi da conteggio estintivo					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.032,22
interessi legali	si

Per quanto riguarda il contratto B, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni intermediario, sia delle Commissioni intermediario del credito, entrambe corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa che invece abbiano natura *recurring* le spese istruttorie e le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. Parimenti *recurring*, per le stesse ragioni, sono i Costi per il servizio ente previdenziale.

Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio osserva che il contratto rinvia alle condizioni di polizza, versate in atti e che l'art. 5 del contratto, specificamente approvato dal ricorrente, rinvia al fascicolo informativo "consegnato al Cliente". Reputa, pertanto, che tali oneri vadano rimborsati secondo dette condizioni.

In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza, le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,20%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,16%

n/€	▼	importo ▼	restituzioni		criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi			
<input type="radio"/>	Com. intermediario	(up front)	€ 1.692,19	#####	€ 645,78	<input checked="" type="radio"/>	€ 645,78
<input type="radio"/>	Com. inter. del credito	(up front)	€ 645,59	€ 387,35	€ 246,37	<input checked="" type="radio"/>	€ 246,37
<input type="radio"/>	Spese di istruttoria	(recurring)	€ 500,00	€ 300,00	€ 190,81	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	Comm. gestione lett. F e G	(recurring)	€ 1.001,08	€ 600,65	€ 382,04	<input type="radio"/>	€ 601,20
<input type="radio"/>	I. Costo servizio Ente Prev.	(recurring)	€ 207,60	€ 124,56	€ 79,22	<input type="radio"/>	-€ 0,55
<input type="radio"/>	M. Premio ass. rischio vita	...	€ 1.748,49	#####	€ 667,26	<input checked="" type="radio"/>	-€ 1,73
							rimborsati

tot rimborsi ancora dovuti	€ 889,87
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

La richiesta del ricorrente di refusione delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Il Collegio rileva che l'importo di € 20,00 relativo alle spese di ricorso è stato corrisposto dall'intermediario con assegno del 6.03.2020.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.922,09, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS